



Parco  **Ticino**

Sviluppo Sostenibile:
tutela della biodiversità e dell'ambiente,
qualità della vita

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

Piano stralcio del Comune di Besnate



Norme Tecniche di Attuazione

SETTEMBRE 2017

Parco Lombardo della Valle del Ticino
Gruppo di lavoro

Dott. For. Fulvio Caronni
Dott. For. Roberto Musmeci

INDICE

PARTE I	pag.3
PARTE II	pag.12
PARTE III	pag.40

PARTE I

NORME PER IL GOVERNO GENERALE DEL COMPARTO FORESTALE

TITOLO I

INDIRIZZI GENERALI

CAPO I

Disposizioni generali

Art.1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Le presenti prescrizioni costituiscono regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale stralcio del Comune di Besnate all'interno del Parco lombardo della Valle del Ticino. Esse si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, al vincolo per altri scopi di cui al r.d. 3267/1923, e ai boschi del Parco Lombardo della Valle del Ticino nel territorio della Provincia di Varese. Il Piano di Indirizzo Forestale stralcio del Comune di Besnate attua e integra le previsioni dei Piani Territoriali di Coordinamento del Parco.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 50, comma 11, della l.r. 31/2008 e quanto stabilito nel Titolo II – Rapporto con la Pianificazione e Trasformazioni, gli interventi disciplinati non comportano in alcun caso la trasformazione del bosco, ovvero il cambio di destinazione d'uso da bosco ad altra coltura o a uso del suolo non forestale.

3. Le definizioni tecniche relative al presente regolamento sono contenute nell'allegato A del R.R. 5/2007 e s.m.i.

4. Gli indirizzi selvicolturali di cui alla Parte III delle presenti Norme Tecniche di Attuazione si applicano nei seguenti casi:

- I) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7 delle NFR, ove tecnicamente possibile;
- II) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter delle NFR
- III) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
- IV) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;
- V) autorizzazioni rilasciate dall'ente forestale ai sensi dell'art. 8 delle NFR o dell'art. 27 c. 2 bis delle NFR

5. Ai sensi dell'art. 15 comma 4 del r.r. 5/2007, le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 15 (Relazione di Taglio), si applicano a tutto il territorio assoggettato al Piano di Indirizzo Forestale ad eccezione dei seguenti interventi:

- a) tagli manutentivi;
- b) tagli di specie esotiche invadenti con esclusione della quercia rossa;
- c) tagli di piante morte o sradicate

6. Ogni altro intervento selvicolturale non ricadente entro i casi di cui al precedente comma 5, ma non previsto dagli indirizzi selvicolturali del presente Piano, è normato dagli articoli da 39 a 42 del vigente R.R. 5/2007 e s.s.m.i

7. Negli altri Comuni del Parco continuano ad applicarsi le norme previste dal PTC (d.g.r. 7/5983/2001) del Parco e dal Piano di Settore Boschi (d.c.r. 22 marzo 1990 n.IV/1929) sino all'approvazione del relativo Piano di Indirizzo Forestale.

8. Il PIF stralcio del Comune di Besnate ha decorrenza dalla data di approvazione da parte di Regione Lombardia.

9. La durata del Piano di Indirizzo Forestale è di 15 anni.

10. Eliminato

Art.2**(Rete Natura 2000)**

1. Nei siti Natura 2000 i boschi cedui ed i cedui composti sono avviati ad alto fusto secondo tecniche modulate per le specifiche tipologie forestali e stadi evolutivi, ivi comprese il progressivo aumento della matricinatura e la sottopiantagione di specie autoctone adatte ai luoghi.
2. Fanno eccezione a quanto stabilito al precedente comma 1, i casi previsti all'art. 23 comma 2 della *Parte II* delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Nei tipi forestali con previsioni specifiche difformi, si dovrà procedere alla progressiva conversione attraverso sottopiantagione e matricinatura intensiva.
3. Gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone con particolari caratteristiche fenotipiche.
4. Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria, da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore. Tale misura si intende superata qualora il monitoraggio di cui al comma 7 evidenzia una soglia di quantità di legna morta soddisfacente.
5. In tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità.
6. Ove possibile devono essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati.
7. Il Parco definisce le modalità ed i tempi per l'effettuazione del monitoraggio della legna morta nell'ambito del Parco Naturale e dei siti Natura 2000.
8. In caso di rimboschimenti e imboschimenti, per le aree ricadenti nei siti Natura 2000 dovrà essere verificata la compatibilità rispetto ai Piani di Gestione ed a quanto previsto dalla D.G.R. 8/9275/2009.

Art. 3**(Indirizzi selvicolturali)**

Il PIF individua indirizzi selvicolturali, vincolanti nei casi elencati all'art. 1, comma 4.

Negli altri casi, gli indirizzi selvicolturali costituiscono raccomandazioni per i tecnici e gli operatori forestali.

Art. 4**(Arboricoltura da legno)**

Fatti salvi i divieti contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento, l'arboricoltura da legno con specie autoctone o con cloni di pioppo iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di Base" (D.M. 75568 del 6 novembre 2015 in attuazione del d.lgs. 386/2003 che a sua volta recepisce la Dir. 1999/105/CE) o in analoghi Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea è sempre ammessa in terreni agricoli. Nelle aree di proprietà pubblica all'interno del parco naturale, è ammessa la realizzazione di nuovi impianti di pioppicoltura solo se effettuata da aziende con certificazione forestale a carattere ambientale (es. FSC o PEFC) o per impianti costituiti prevalentemente da cloni ritenuti a maggiore sostenibilità ambientale, ossia che richiedono un uso molto limitato di fitofarmaci, riconosciuti come tali dal competente Istituto di ricerca dello Stato italiano.

Art. 5**(Procedure di aggiornamento del PIF)**

1. Il Settore Vegetazioni e Boschi del Parco Lombardo della Valle del Ticino effettua una ricognizione periodica con cadenza biennale evidenziante gli elementi del PIF oggetto di rettifica, modifica o variante, modificando materialmente il PIF approvato.
2. Costituiscono elemento di rettifica e sono oggetto di apposito atto dirigenziale:
 - la correzione dei meri errori materiali;
 - le modifiche alla delimitazione del bosco di cui alla tavola "Carta dell'uso del suolo" del PIF redatta a scala 1:10.000, conseguenti a individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure di cui alla d.g.r. 7728/2008;
 - la modifica alla perimetrazione delle aree classificate come "bosco" a seguito della perimetrazione di dettaglio delle aree non liberamente accessibili in fase di redazione del PIF;
 - la modifica alla perimetrazione delle aree con vincolo di area boscata di cui al Piano Settore Boschi che in fase di redazione del PIF sono state inserite nella tavola "Carta dell'uso del suolo" e classificate come "bosco";
 - la correzione di meri errori materiali nel caso di boschi erroneamente non perimetrati ma esistenti e classificati come tali dal Settore Vegetazione e boschi del Parco Lombardo della Valle del Ticino;
 - l'aggiornamento di dettaglio della Tavola "Carta dei tipi forestali";

- l’inserimento nel PIF di previsioni e dati contenuti in PAF già approvati e sottoposti, se del caso, a valutazione di incidenza;

il recepimento di nuove emergenze costituite con altri strumenti normativi sovraordinati.

2bis. Costituiscono elemento di rettifica, oggetto di apposito atto dirigenziale, resa nell’ambito della valutazione di compatibilità del PGT al PTCP di cui all’art. 18 della L.R. 12/2005, secondo la procedura indicata al paragrafo 4.4 Parte III della d.g.r. 7728/2008 così come modificata con d.g.r. 6089/2016:

- proposte di adeguamento alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta indicate al paragrafo 4.7.2, Parte II, dei presenti Criteri, nel pieno rispetto di quanto indicato nel regolamento del PIF;
- proposte di adeguamento alle scelte spettanti ai PGT indicate al paragrafo 4.7, Parte II, dei presenti Criteri.

3. Costituiscono elemento di modifica del PIF e sono oggetto di apposito atto della Comunità del Parco, acquisito il preventivo parere di Regione Lombardia, e laddove non siano richieste le procedure di VAS o VIC, oppure cambiamenti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS o VIC e conclusi con l’esclusione dalla procedura:

- l’aggiornamento del censimento della viabilità silvo-pastorale e recepimento delle strade classificate come VASP (Viabilità Agro-Silvo-Pastorale) dalle Amministrazioni Comunali;
- l’inserimento di nuove trasformazioni nell’ambito dei boschi di neoformazione;
- la revisione a scala territoriale della perimetrazione delle aree boscate;
- la revisione a scala territoriale del valore delle attitudini attribuite ai boschi;
- la revisione a scala territoriale dei valori di trasformazione dei boschi;

Le modifiche vanno comunicate alla Provincia di Varese e a Regione Lombardia che esprimeranno un proprio parere.

4. Costituiscono elemento di variante, oggetto di approvazione da parte della Regione Lombardia:

- La modifica delle Norme Tecniche Attuative del PIF;
- ogni altro cambiamento al PIF non ricompreso nei casi di rettifica o modifica di cui sopra.

TITOLO II

RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE E TRASFORMAZIONI

CAPO I

Pianificazione

Art. 6

(Pianificazione urbanistica comunale)

1. Al fine di garantire la funzionalità e l'armonizzazione del piano d'indirizzo forestale rispetto ai principi informativi dei piani di governo del territorio (come definiti dalla vigente L.r. 12/2005), nel periodo di validità del PIF le singole amministrazioni comunali possono proporre varianti che prevedano modifiche all'assetto delle trasformazioni urbanistiche nei modi previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal punto 4.7 dell' "Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n° 7728 del 24 luglio 2008 Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei PIF – Parte 2 "Aspetti tecnico metodologici". Ai fini del rispetto di tali modalità, la proposta deve essere supportata da un atto tecnico redatto dalle medesime figure professionali abilitate alla redazione della pianificazione forestale.
2. Il PGT, sulla base di specifico studio integrativo, può proporre modifiche al PIF in zona IC definendo aree da sottoporre a vincolo di rimboschimento che potranno essere oggetto di compensazione forestale, ancorché si tratti di territori ad elevato coefficiente di boscosità, nonché di iniziative d'incentivazione come normate nella LR 12/2005 e s.s.m.i.

CAPO II

Trasformazioni e compensazioni

Art. 7

(Trasformazioni e compensazioni: generalità)

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 2, della L.R. 31 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Forestale, per il territorio di competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.
2. Le trasformazioni si riferiscono ad interventi ricompresi entro il perimetro del bosco così come individuato dalla relativa tavola "Carta d'uso del suolo". Non sono da considerare bosco anche se non cartografati:
 - a) Fabbricati e pertinenze preesistenti – limitatamente alla superficie autorizzata - legittimamente esistenti;
 - b) Sedimi stradali di viabilità ordinaria.
3. La richiesta di trasformazione del bosco dovrà essere supportata da apposita relazione forestale e ambientale di dettaglio eventualmente riportante anche le opere di compensazione, dal progetto definitivo dei lavori comprensivo delle attività di recupero della valenza naturale dei luoghi e delle opere di compensazione e, se necessario, da apposita relazione geologica e idrogeologica di approfondimento degli aspetti territoriali. Eventuali progetti compensativi dovranno essere redatti da dottori forestali o dottori agronomi, sono fatti salvi gli interventi a esclusivo carico della viabilità o a esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati.
4. La trasformazione del bosco è autorizzabile conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale e nei limiti contenuti nel PIF.
5. L'autorizzazione alla trasformazione di bosco, rilasciata dall'ente forestale competente Parco Lombardo della Valle del Ticino, ha validità di 24 mesi a partire dalla data del rilascio.
Le trasformazioni del bosco sono così definite:
 - a) Trasformazioni "ordinarie" sono quelle individuate nell'ambito della relativa tavola di piano denominata "Carta delle trasformazioni ammesse". Queste sono suddivise in:
 - 1) a delimitazione esatta, cioè quelle urbanistiche;
 - 2) a delimitazione areale, cioè quelle a fini agricoli, quelle con finalità di miglioramento della biodiversità e quelle con le finalità di recupero delle cosiddette zone "R- Aree degradate da recuperare" identificate dal PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

b) Trasformazioni "speciali" sono quelle che per la loro esigua estensione e diffusione sul territorio non rientrano nella pianificazione preventiva e non sono cartografabili e quindi non sono identificabili nell'ambito della tavola "Carta delle trasformazioni ammesse".

6. Le trasformazioni e gli interventi compensativi che ricadono nei siti Natura 2000 dovranno garantire una coerenza con quanto indicato dai rispettivi Piani di gestione e sono soggette alle procedure di cui all'art 2 e di cui all'art.48 della *Parte II* delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, previa preventiva verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza, salvo quanto previsto all'art. 50 c.6 della L.R. 31/2008, come modificata dalla L.R. 38/2015.

7. Le trasformazioni temporanee, secondo le specifiche della regione (D.G.R. 675/2005 e s.m.i), sono sempre ammesse nei seguenti casi:

- a) Aree di cantiere per interventi sulla rete infrastrutturale (reti sotterranee, condotte aeree, strade etc.);
- b) aree di cantiere di qualsiasi natura ove disposto dal Piano di Sicurezza;
- c) interventi d'emergenza.

8. Gli interventi di compensazioni dovranno essere eseguiti entro 12 mesi dall'avvenuta trasformazione del bosco fatte salve specifiche deroghe rilasciate dall'ente forestale competente.

Art. 8

(Boschi in cui sono previste le sole trasformazioni speciali)

1. Il PIF individua nella tavola "Carta delle trasformazioni ammesse" i boschi in cui sono previste le sole trasformazioni speciali come definite al successivo articolo 11.
2. Nelle aree boscate di cui al comma 1, non è consentita la trasformazione a fini urbanistici.

Art. 9

(Trasformazioni del bosco ordinarie a fini urbanistici)

1. Costituiscono trasformazioni a fini urbanistici (a delimitazione esatta) le trasformazioni di bosco inserite all'interno di aree perimetrate da strumenti di pianificazione e di programmazione (per esempio Piano cave, PGT, Piano d'area ecc.). Si tratta di superfici forestali che potranno pertanto essere integralmente eliminabili nel periodo di validità del piano in relazione alla pianificazione urbanistica (Piani di Governo del Territorio di cui alla LR 12/2005).
2. Il rilascio delle autorizzazioni a tali trasformazioni tiene conto delle valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi e sintetizzati nelle carte del valore delle destinazioni indicate dal PIF per le superfici forestali oggetto di domanda di trasformazione.
3. Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile, si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art. 11.

Art. 10

(Trasformazioni di tipo areale)

1. Le trasformazioni di tipo areale consistono in trasformazioni del bosco finalizzate:

a) all'esercizio dell'attività agricola. L'ampiezza di questi "corridoi" così come rappresentata nella Tavola "Carta delle trasformazioni ammesse" potrà essere ampliata ulteriormente fino ad una larghezza massima coincidente con la fascia di rispetto di cui all' art.58 del R.R.5/2007 in funzione della tensione dell'elettrodotto. La richiesta potrà essere presentata da aziende agricole o forestali o dall'ente gestore della linea. L'uso agricolo dovrà essere compatibile con le esigenze di manutenzione e mantenimento in sicurezza delle linee elettriche.

Le aree oggetto di trasformazione areale per fini agricoli devono mantenere la destinazione agricola per almeno 20 anni. La superficie assoggettabile a trasformazione areale per fini agricoli ammonta a 31.782 mq totalmente trasformabile.

b) alla realizzazione di interventi per scopi naturalistici e per l'incremento della biodiversità previsti dai Piani di Gestione dei SIC. La superficie assoggettabile a trasformazione areale per l'incremento della biodiversità è pari a 9374 mq. La superficie realmente trasformabile ammonta al 90 % di quella potenzialmente trasformabile per un valore massimo di 8437 mq.

c) alla realizzazione di interventi di recupero finalizzati ad una destinazione naturalistica, agricolo-forestale, ricreativa o turistica nelle zone identificate dal PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino come "R- Aree degradate da recuperare". Trattasi di una superficie complessiva assoggettabile a trasformazione areale pari a 15569 mq. La superficie realmente trasformabile ammonta al 10 % di quella potenzialmente trasformabile per un valore massimo di 1557 mq. La localizzazione degli interventi di trasformazione dovrà essere concentrata nelle porzioni maggiormente degradate delle tipologie forestali, in particolare, laddove massima è l'invasione di specie esotiche a carattere infestante.

2. In sede di rilascio dell'autorizzazione l'area idonea alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante un'effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione), e la richiesta dovrà essere corredata da relazione agronomica per la valutazione tecnica ed economica dell'attività agricola prevista.

3. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 43 c. 8 ter della l.r. 31/2008, la concessione di contributi pubblici per il miglioramento di boschi o altre attività selvicolturali comporta lo stralcio delle aree boscate interessate dall'intervento dalle aree suscettibili di trasformazioni a delimitazione areale alle aree non trasformabili.

Art. 11

(Trasformazioni del bosco a carattere speciale)

1. Si definiscono trasformazioni speciali quelle trasformazioni di bosco realizzate per gli interventi non ricompresi nei precedenti casi che per la loro esigua estensione e diffusione sul territorio non rientrano nella pianificazione preventiva e non sono cartografabili.

2. Costituiscono trasformazioni speciali:

a) Trasformazioni per opere pubbliche e di pubblica utilità (come da art. 20.4 del PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino – d.g.r. 7/5983/2001), le sistemazioni idrauliche forestali, idraulico-agrarie, il recupero dei terrazzamenti agricoli, i piccoli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale, i piccoli interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate, interventi, infrastrutture e strutture a sostegno dell'attività agro-silvopastorale non altrimenti posizionabili fuori dal bosco.

b) Trasformazioni nello stretto necessario al transito dei mezzi o alla rettifica del confine degli appezzamenti, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività agricola.

c) Trasformazioni per allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti, gli ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti, la manutenzione, la ristrutturazione, il restauro e il risanamento conservativo di edifici esistenti e già accatastati, purché tali interventi non comportino incremento di volumetria.

d) Trasformazioni finalizzate al miglioramento ambientale a fini faunistici, floristici e paesaggistici esclusivamente se previste dai piani di gestione dei Siti Natura 2000, dai piani di assestamento forestale e dai piani faunistico venatori.

3. Il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione tiene conto della natura dei soprassuoli in termini di trasformabilità, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione. Qualora giudicata ammissibile, la trasformazione è sempre subordinata ai rapporti di compensazione di cui all'art. 13.

4. Sono ammissibili ovunque le trasformazioni dei boschi a carattere speciale, unicamente se di limitato impatto ambientale, le opere pubbliche, le reti di pubblica utilità, le opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, le opere di prevenzione degli incendi boschivi se non diversamente ubicabili e se non a carico di formazioni rare di cui all'art. 2.1.a) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.

5. Gli interventi di trasformazioni speciali del bosco sono assoggettati a valutazione di incidenza quando ricadono in aree SIC e/o ZPS o limitrofe a esse, se non previsti o se non conformi con quanto indicato dai piani di gestione dei siti Natura 2000 approvati.

Art. 12

(Coefficiente di boscosità)

In attuazione dei contenuti della DGR n. VIII/2024 del 08.03.2006, il Comune di Besnate presenta un coefficiente di boscosità superiore al 40%, calcolato come rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale effettiva del territorio, e rientra, quindi, nelle "Aree a elevato di coefficiente di boscosità".

Art. 13

(Rapporto di compensazione e valore di compensazione)

1. Il PIF attribuisce ai boschi il rapporto di compensazione in caso di trasformazione, come previsto dall'art. 43, comma 4 della L.R. 31/2008.

2. Su tutto il territorio del Comune di Besnate il rapporto di compensazione è di 1:1 in via transitoria, in attesa dell'approvazione del PIF del Parco Lombardo della Valle del Ticino per la Provincia di Varese. Infatti, soltanto in questa occasione sarà possibile uniformare i criteri per la definizione dei rapporti di compensazione in relazione alla qualità ed alla consistenza dei boschi e della Rete Ecologica su tutto il territorio di riferimento provinciale e di poter quindi stabilire un rapporto di compensazione variabile da 1:2 a 1:4 secondo quanto previsto dalla D.G.R. 8/675/2005.

3. L'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, è pari a 100 (cento) mq, come già stabilito nella d.g.r. 8/675/2005.

4. Per il calcolo del valore di compensazione si applica la d.g.r. 8/675/2005; Il valore di compensazione è determinato dalla somma del valore del suolo e del costo del soprassuolo moltiplicata per il rapporto di compensazione. Detto valore si applica ogni mq o frazione di bosco trasformato. Il valore così ottenuto, è aumentato del 20% nel caso della monetizzazione.

5. Il costo del suolo è calcolato con riferimento ai Valori Agricoli Medi vigenti al momento della presentazione dell'istanza; Pertanto, il costo fa riferimento al valore indicato per un bosco di uguale forma di governo (alto fusto, ceduo o misto) di quello trasformato e posto nella medesima regione agraria.

6. Il costo del soprassuolo, dal 1° gennaio 2008 e successivamente ogni tre anni, è aggiornato in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine il competente dirigente della Regione Lombardia, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio e con decorrenza 15.12.2007, fissa il nuovo valore che si applica dal 1° gennaio successivo.

Art. 14

(Trasformazioni con obblighi di compensazione ridotta o nulla)

1. Sono esclusi dall'obbligo di compensazione di cui all'art. 43, comma 3 della L.R. 31/2008 i seguenti interventi, per quanto previsto dall'art. 43, comma 5, L.R. 31/2008 e dalla D.G.R. n. 8/675/2005:

- a) sistemazioni del dissesto idrogeologico, se eseguite, a parità di efficacia, tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- b) manutenzione di viabilità silvo-pastorale;
- c) manutenzione e la realizzazione di sentieri e itinerari di pubblica utilità rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003;
- d) recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità e del paesaggio (es.: creazione o ripristino di specchi d'acqua o aree umide, ripristino di brughiere o radure), se realizzate da Enti pubblici ancorché in convenzione con soggetti privati;
- e) opere espressamente realizzate a funzione antincendio di boschi e vegetazione naturale;
- f) interventi previsti nei piani di gestione di S.I.C. e delle Z.P.S.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008 così come integrata dalla l.r. 21/2014, tutti i boschi assoggettati al presente PIF sono classificati come "area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità", ad eccezione dei boschi classificati come aree boscate a "Trasformazioni ordinarie a finalità agricola": pertanto, in tali aree la trasformazione dei boschi di neoforestazione per recupero agronomico di prati permanenti, pascoli o colture agrarie terrazzate è esonerata dagli oneri compensativi.

Art. 15

(Aree da destinare a interventi compensativi)

Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree prioritarie all'interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco. In via transitoria, in attesa della redazione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco Lombardo della Valle del Ticino, l'esecuzione diretta degli interventi compensativi attraverso diradamenti, conversioni, miglioramenti forestali e cure colturali ai boschi è ammessa solo:

- per la manutenzione del Reticolo Idrografico Minore nelle fasce di 50 metri dallo stesso;
- in aree di proprietà o possesso pubblico;
- in aree gestite da consorzi forestali;
- in aree soggette a piano di assestamento forestale in corso di validità;
- per l'esecuzione di idee progettuali inserite nell'albo delle opportunità delle compensazione.

Art. 16

(Interventi compensativi in aree a elevato coefficiente di boscosità)

1. Gli interventi compensativi nelle aree a elevato coefficiente di boscosità si eseguono mediante attività selvicolturali, così come definite dall'art. 50 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, da eseguirsi nell'interesse della collettività, con l'esclusione di tutti gli interventi di utilizzazione, anche a macchiatico negativo, e di tutti gli interventi a prevalente finalità produttiva, quali il recupero dei castagneti da frutto.

In particolare, per il territorio di competenza sono ammesse esclusivamente:

- a) Attività selvicolturali con valenza di interventi di miglioramento forestale volti ad aumentare il livello di naturalità e di complessità della biodiversità, quali:
 - 1) conversioni all'alto fusto di boschi cedui;
 - 2) miglioramenti forestali, con eventuali sottopiantagioni, per il contenimento di specie esotiche a carattere infestante;
 - 3) progetti finalizzati alla rinnovazione o all'arricchimento floristico dei boschi di specie autoctone;

- 4) tagli fitosanitari in funzione dello stato fitopatologico dei luoghi;
- 5) manutenzione della viabilità silvo-pastorale;
- 6) sostituzione di specie fuori areale in impianti artificiali.

Le proprietà forestali pubbliche sono considerate prioritarie per l'esecuzione degli interventi compensativi.

- b) sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi preferibilmente tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
- c) interventi di gestione di nuovi boschi (es. diradamenti se necessari) con esclusione di interventi nel "periodo di impegno" previsto dagli eventuali finanziamenti pubblici;
- d) realizzazione di nuovi boschi nei corridoi e in corrispondenza di varchi della rete ecologica regionale o provinciale; creazione di nuovi boschi mediante trasformazione degli elementi boschivi minori (siepi campestri, fasce e macchie boscate) in nuovi boschi con successiva compensazione della medesima tipologia agro-forestale nel territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino.
- e) Attività di monitoraggio e analisi specialistiche propedeutiche ai progetti previa specifica e motivata approvazione da parte dell'Ente competente. Tali attività non potranno comportare costi superiori al 10% dell'importo complessivo.

2. In aggiunta agli interventi sopra descritti, diverse localizzazioni sono ammesse in forza di specifiche esigenze documentate con relazione tecnica, redatta a cura del richiedente ed a firma di agronomo/forestale, che devono essere formalmente accolte dal Parco, senza che ciò configuri un atto dovuto, con stesura di specifico verbale tecnico nel quale sia dia atto del sopralluogo eseguito e delle motivazioni che ne giustifichino l'accoglimento.

Art. 17

(Parere preventivo delle opere di compensazione)

Qualora il richiedente della trasformazione intenda optare per l'esecuzione diretta di interventi compensativi, può richiedere al Parco preventivo parere alla loro esecuzione identificando luogo e natura dell'intervento nonché autorizzazione preventiva della proprietà. Tale preventivo parere si intende reso solo in relazione alla accoglibilità del progetto di compensazione e non costituisce presunzione di approvazione per ogni restante aspetto tecnico inerente la qualità e la conformità del progetto esecutivo allo scopo o sotto profili diversi da quelli di competenza dell'ente forestale.

Art. 18

(Elaborati minimi a supporto delle trasformazioni)

Per la presentazione dell'istanza di trasformazione sono necessari gli elaborati minimi riportati nella D.G.R. 8/675/2005.

Art. 19

(Priorità degli interventi compensativi per il conferimento di contributi pubblici)

Ai fini delle priorità nel conferimento dei contributi pubblici e con riferimento al disposto del punto 4.9 della DGR 7728/2008, tutti predetti interventi sono classificati come segue:

- a) Indispensabili e quindi a priorità alta i seguenti:
 - 1) Realizzazione e manutenzione di nuovi boschi in aree critiche per la rete ecologica;
 - 2) miglioramenti forestali ed eventuali sottopiantagioni per il contenimento di specie esotiche a carattere infestante;
 - 3) conversioni all'alto fusto di boschi cedui ove previsto dallo specifico indirizzo selvicolturale;
 - 4) sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi preferibilmente tramite tecniche di ingegneria naturalistica.
- b) Utili i seguenti:
 - 1) Progetti finalizzati alla rinnovazione e all'arricchimento floristico dei boschi di specie autoctone;
 - 2) manutenzione della viabilità silvo-pastorale secondo le previsioni del Piano della Viabilità del PIF;
 - 3) tagli fitosanitari in funzione dello stato fitopatologico dei luoghi;
 - 4) sostituzione di specie fuori areale in impianti artificiali.

CAPO III

Contributi e finanziamenti

Art. 20

(Accesso a contributi e finanziamenti)

1. Sono finanziabili con fondi pubblici o attraverso misure compensative esclusivamente:

- a) le azioni di piano indicate nel paragrafo "AZIONI DI PIANO A FAVORE DEL SETTORE FORESTALE" della relazione di Piano e successivamente descritte nelle relative schede;
- b) gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale.

2. Attraverso gli interventi compensativi possono essere realizzati esclusivamente interventi nell'interesse delle collettività.

3. Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

Non possono tuttavia essere finanziati, anche in deroga a quanto sopra riportato:

- gli interventi di miglioramento forestale in boschi cartografati come oggetto di trasformazione a delimitazione esatta o a fini urbanistici (art. 5), infrastrutturali o sportivi o in ambiti estrattivi, salvo i casi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria a carattere epidemico, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili;
- le utilizzazioni forestali;
- il recupero e il miglioramento di castagneti da frutto;
- diradamenti, conversioni, miglioramenti forestali e cure colturali ai boschi in proprietà con più di 100 ettari di bosco se prive di un Piano di Assestamento Forestale.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per iniziative di informazione, divulgazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.

4. Il PIF determina le classi di urgenza, che gli enti forestali devono tenere in considerazione per l'erogazione di contributi e gli interventi compensativi. Se non diversamente disposto, le richieste di contributo devono sempre presentare una stima dei costi delle attività proposte. La stima dei costi deve essere definita applicando i prezzi del Prezziario dei lavori forestali adottato da Regione Lombardia, comprendendo anche i costi di esbosco, e sottraendo il valore del legname eventualmente ricavabile dagli interventi, che deve essere stimato con riferimento ai costi di alienazione all'imposto.

PARTE II

NORME DI GESTIONE SILVO-PASTORALE DELLE SUPERFICI FORESTALI E PASCOLIVE

TITOLO I

GENERALITÀ

CAPO I

Disposizioni generali

Art.1

(Ambito di applicazione e definizioni)

Come da Regolamento Regionale.

Art.2

(Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico)

Come da Regolamento Regionale.

Art.3

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1)

Art.4

(L'articolo è stato abrogato dall'art1, comma1, lett.a)

Art.5

(Deroghe alle norme forestali)

Come da Regolamento Regionale.

TITOLO II

PROCEDURE

CAPO I

Istanza

Art.6

(Autorizzazione)

Come da Regolamento Regionale.

Art.7

(Silenzio assenso per interventi in deroga)

Come da Regolamento Regionale.

Art.8

(Silenzio assenso per interventi nelle riserve regionali e nei parchi naturali)

Come da Regolamento Regionale.

Art.9

(Denuncia di inizio attività)

Come da Regolamento Regionale.

Art.10

(Opere di pronto intervento)

Come da Regolamento Regionale.

Art.11

(Procedura informatizzata)

Come da Regolamento Regionale.

Art.12

(Validità del permesso di taglio)

Come da Regolamento Regionale.

CAPO II

Allegati tecnici all'istanza

Art.13

L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.

Art.14

(Progetto di taglio)

Come da Regolamento Regionale.

Art.15

(Relazione di taglio)

Come da Regolamento Regionale.

Art.16

(Esonero dalla presentazione di allegati)

Come da Regolamento Regionale.

CAPO III

Controlli, sanzioni e ripristino dei luoghi

***Art.17
(Controlli)***

Come da Regolamento Regionale.

***Art.18
(Sanzioni)***

Come da Regolamento Regionale.

***Art.19
(Ripristino dei luoghi)***

Come da Regolamento Regionale.

TITOLO III

GESTIONE DEI BOSCHI

CAPO I

Norme comuni a tutti i boschi

Art.20

(Disposizioni generali sulle attività selvicolturali)

Come da Regolamento Regionale.

SEZIONE I

Regole generali sugli interventi di gestione

Art.21

(Stagione silvana)

Come da Regolamento Regionale.

Art.22

(Scarti delle lavorazioni)

Come da Regolamento Regionale.

Art.23

(Conversioni)

Come da Regolamento Regionale.

Art.24

(Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

Come da Regolamento Regionale.

Art.25

(Rinnovazione artificiale)

Come da Regolamento Regionale.

Art.26

(Raccolta del terriccio e della lettiera)

Come da Regolamento Regionale.

Art.27

(Raccolta di materiale di propagazione forestale e boschi da seme)

Come da Regolamento Regionale.

Art.28

(Potature e tagli delle ceppaie)

Come da Regolamento Regionale.

Art.29

(Sradicamento delle piante e delle ceppaie)

Come da Regolamento Regionale.

Art.30

(Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante)

Come da Regolamento Regionale.

Art.31

(Gestione dei castagneti da frutto)

Come da Regolamento Regionale.

SEZIONE II

Prevenzione dei danni e dei pericoli

Art. 31 bis

Prevenzione dei pericoli in bosco

Come da Regolamento Regionale.

Art.32

(Danni all'ecosistema)

Come da Regolamento Regionale.

Art.33

(Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti)

Come da Regolamento Regionale.

Art.34

(Prevenzione dai danni da concentrazione, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici)

Come da Regolamento Regionale.

SEZIONE III

Altre disposizioni

Art.35

(Segnaletica)

Come da Regolamento Regionale.

Art.36

(Recinzioni e chiudende)

Come da Regolamento Regionale.

Art.37

Come da Regolamento Regionale.

Art.38

(Carbonizzazione in bosco)

Come da Regolamento Regionale.

CAPO II

Selvicoltura

SEZIONE I

Norme generali per tutti i boschi

Art.39

(Norme per gli interventi in fustaia)

Come da Regolamento Regionale.

Art.40

(Norme per gli interventi nei cedui)

Come da Regolamento Regionale.

Art.41

(Periodicità dei tagli)

Come da Regolamento Regionale.

Art.42

(Norme per gli interventi in cedui sotto fustaie e nelle forme di governo miste)

Come da Regolamento Regionale.

SEZIONE II

Norme specifiche per i soli boschi compresi in piani di assestamento forestale

Art.43

(Compilazione del piano d'assestamento forestale)

Come da Regolamento Regionale.

Art.44

(Piani di assestamento forestale scaduti)

Come da Regolamento Regionale.

Art.45

(Accantonamento degli utili)

Come da Regolamento Regionale.

Art.46

(Libro economico e ripresa)

Come da Regolamento Regionale.

SEZIONE III

Norme specifiche per le aree protette

Art.47

(Gestione selvicolturale nelle aree protette)

Come da Regolamento Regionale.

Art.48

(Misure di conservazione provvisorie per i siti Natura 2000)

Come da Regolamento Regionale.

CAPO III

Rimboschimenti ed imboschimenti

Art.49

(Caratteristiche degli impianti)

Come da Regolamento Regionale.

Art.50

(Procedure per la realizzazione e l'inventario degli impianti)

Come da Regolamento Regionale.

Art.51

(Materiale vegetale)

Come da Regolamento Regionale.

Art.52

(Divieto all'impiego di specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità)

Come da Regolamento Regionale.

CAPO IV

Difesa fitosanitaria e dagli incendi

SEZIONE I

Difesa fitosanitaria

Art.53

(Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi)

Come da Regolamento Regionale.

SEZIONE II

Difesa dagli incendi

Art.54

(Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi)

Come da Regolamento Regionale.

Art.55

(Interventi attivi per la prevenzione degli incendi boschivi)

Come da Regolamento Regionale.

Art.56

(Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche)

Come da Regolamento Regionale.

CAPO V

Pascolo in bosco

Art.57

(Limiti al pascolo in bosco)

Come da Regolamento Regionale.

CAPO VI

Gestione dei boschi nelle aree di pertinenza di elettrodotti, edifici e reti viarie

Art.58

(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti)

Come da Regolamento Regionale.

Art.59

(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di reti di pubblica utilità)

Come da Regolamento Regionale.

Art.60

(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti)

Come da Regolamento Regionale.

Art.61

(Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche)

Come da Regolamento Regionale.

CAPO VII

Altri vincoli

Art.62

(Boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, r.d. 3267/1923)

Come da Regolamento Regionale.

Art.63

(Boschi intensamente fruiti)

Come da Regolamento Regionale.

TITOLO IV

GESTIONE DEI TERRENI NON BOSCATI SOTTOPOSTI AL VINCOLO IDROGEOLOGICO

CAPO I

Gestione della vegetazione

Art.64
(Taglio di alberi e arbusti)

Come da Regolamento Regionale.

CAPO II

Terreni agrari

Art.65
(Lavorazioni del terreno)

Come da Regolamento Regionale.

Art.66
(Regimazione delle acque agrarie)

Come da Regolamento Regionale.

Art.67
(Prati stabili)

Come da Regolamento Regionale.

CAPO III

Pascolo in aree non boschive

Art.68
(Modalità di pascolo)

Come da Regolamento Regionale.

Art.69
(Pascolo eccessivo)

Come da Regolamento Regionale.

TITOLO V

INFRASTRUTTURE FORESTALI ED ALTRE OPERE CHE INTERESSANO L'ECOSISTEMA FORESTALE

Art.70 (Definizioni)

Come da Regolamento Regionale.

CAPO I

Viabilità agro-silvo-pastorale

Art.71 (Manutenzione)

Come da Regolamento Regionale.

Art.72 (Tutela della viabilità agro-silvo-pastorale)

Come da Regolamento Regionale.

CAPO II

Sistemi di esbosco aerei

Art.73

Come da Regolamento Regionale.

Art.74 (Fili a sbalzo)

Come da Regolamento Regionale.

CAPO III

Altre norme

Art.75 (Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 75 bis (Esecuzione dei tagli nei boschi gravati da uso civico)

Come da Regolamento Regionale.

Art.76

(Infrastrutture forestali temporanee e sentieri)

Come da Regolamento Regionale.

Art.77

(Altre norme di salvaguardia idrogeologica)

Come da Regolamento Regionale.

Art.78

(Movimenti di terra per linee e condotte aeree o interrato)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 79

(Entrata in vigore e disposizioni finali)

Come da Regolamento Regionale.

PARTE III

INDIRIZZI SELVICOLTURALI

TITOLO I

Norme speciali per i boschi

Art.1

Margini dei boschi

1. La gestione dei margini dei boschi al confine con viabilità pubblica, ferrovie, case, altri edifici o parchi pubblici può essere indirizzata all'obiettivo di consolidare fasce di vegetazione arbustiva o di alberi di bassa statura di specie autoctone, compatibilmente con le esigenze di cui agli art. 58, 59, 60 e 61.

2. Eventuali tagli che per motivi di messa in sicurezza non possano rispettare strettamente quanto previsto per i tipi forestali di cui al capo 1 dovranno:

a) rispettare le piante di specie arbustiva e arborea autoctona;

b) in carenza di queste, prevedere la rinnovazione artificiale con specie arbustive o con specie arboree di altezza contenuta.

Art.2

Pineta planiziale di pino silvestre

L'obiettivo selvicolturale deve tendere a conservare, ove presente, o a ripristinare, ove alterata, una struttura di tipo monoplano, con innalzamento, attraverso selezione dei polloni migliori, dello strato sottoposto attualmente dato dal castagno.

È sempre ammesso il taglio di tipo intercalare a carico del materiale secco e di polloni in soprannumero, rispettando comunque uno o più fra i migliori su ogni ceppaia, di qualsiasi specie presente.

Non sono consentite utilizzazioni diverse da quelle di cui sopra in presenza di meno di 10 mq per ettaro di area basimetrica, a partire da 7,5 cm di diametro come media dell'intera area percorsa.

I tagli di rinnovazione potranno essere realizzati mediante tagli a buche e tagli successivi.

I tagli buche sono finalizzati all'obiettivo selvicolturale di una fustaia coetanea per gruppi. Di norma il taglio interesserà piccole aree, della superficie di 300-600 mq, ben distanziate tra di loro, entro le quali sarà allontanato tutto il soprassuolo per aprirle alla rinnovazione; nello stesso tempo dovrà essere praticato un diradamento strettamente culturale sulla restante superficie.

La superficie complessiva dei gruppi messi in rinnovazione non deve superare il 25% del totale dell'area percorsa. La scelta dei gruppi è fatta, ove sia possibile, con il minimo sacrificio di materiale ben vegeto e di specie autoctone tipiche della formazione vegetale.

Fra un intervento principale, o di rinnovazione, ed il successivo devono trascorrere non meno di 12 anni.

Nei tagli successivi si dovranno osservare le seguenti norme:

a) l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;

b) il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 %; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;

c) il taglio di sgombero non potrà essere eseguito prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

In caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a 60 anni. Turni differenti dovranno essere adeguatamente motivati sotto il profilo tecnico e dovranno essere autorizzati in deroga ai sensi dell' art. 7 della Parte II delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Art.3***Castagneto delle cerchie moreniche occidentali var. con farnia***

L'obiettivo selvicolturale è la conversione ad alto fusto laddove possibile.

È sempre ammesso il taglio di tipo intercalare a carico del materiale secco. Il taglio dei polloni deve rispettare uno o più fra i migliori su ogni ceppaia.

I tagli di rinnovazione potranno essere realizzati mediante tagli a buche.

Sono vietate utilizzazioni diverse da quelle di cui sopra in presenza di meno di 10 mq per ettaro di area basimetrica, a partire da 7,5 cm di diametro come media dell'intera area percorsa.

Le utilizzazioni principali (tagli di rinnovazione) sono finalizzate all'obiettivo selvicolturale di una fustaia coetanea per gruppi ma disetanea nel complesso. I tagli interesseranno piccole superfici, di 300-600 mq, ben distanziate tra di loro, entro le quali sarà allontanato tutto il soprassuolo per aprirle alla rinnovazione; contemporaneamente dovrà essere praticato un diradamento strettamente colturale sulla restante superficie.

La superficie dei gruppi messi in rinnovazione non deve superare il 25% del totale percorso.

I gruppi saranno assegnati con il minore sacrificio di materiale ben vegeto e di specie autoctone tipiche della formazione.

Tra un intervento principale, o di rinnovazione, ed il successivo devono trascorrere non meno di 10 anni.

Devono essere rispettati i soggetti vecchi di Castagno di aspetto monumentale, anche se deformati.

Nei tagli successivi si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
- b) il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 %; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
- c) il taglio di sgombero non potrà essere eseguito prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

In caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a 70 anni. Turni differenti dovranno essere adeguatamente motivati sotto il profilo tecnico e dovranno essere autorizzati in deroga ai sensi dell' art. 7 della Parte II delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Art.4***Querceto di Rovere e/o Farnia delle cerchie moreniche occidentali***

È sempre ammesso, fuori dalle zone di Riserva Integrale (ZONA A). Il taglio di materiale intercalare su piante secche e polloni marcescenti e soprannumero, con rilascio, in questo caso di uno o più polloni per ceppaia di qualunque specie, scelti fra i migliori.

L'obiettivo selvicolturale è la fustaia mista con struttura pluristratificata, coetaneiforme a gruppi.

I tagli di rinnovazione potranno essere realizzati mediante tagli a buche e tagli successivi.

Nei tagli a buche potranno essere aperti vuoti della dimensione di 400-800 mq, fino ad un massimo del 20% della superficie percorsa, entro i quali è allontanata tutta la vegetazione arborea ed arbustiva.

Le aree di taglio devono essere tra loro ben distanziate e accuratamente scelte con lo scopo di contenere al massimo la perdita di provvigione. Il prelievo massimo consentito è del 20% della provvigione complessiva dell'area percorsa.

Al taglio va associato un intervento strettamente colturale sulla restante superficie.

Il periodo tra un taglio di utilizzazione ed il successivo non deve essere inferiore a 20 anni.

Nei tagli successivi si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
- b) il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 %; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
- c) il taglio di sgombero non potrà essere eseguito prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

In caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a 60 anni. Turni differenti dovranno essere adeguatamente motivati sotto il profilo tecnico e dovranno essere autorizzati in deroga ai sensi dell' art. 7 della Parte II delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

L'ingresso di specie autoctone va il più possibile favorito rispettando la relativa rinnovazione durante le operazioni di taglio.

Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo dovranno essere motivate con una relazione tecnica firmata da un dottore agronomo/forestale ed autorizzate ai sensi dell' art. 7 della Parte II delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Art.5

Quercia - carpino dell'Alta Pianura

È sempre ammesso, fuori dalle zone di Riserva Integrale (ZONA A) il taglio di materiale intercalare su piante secche e polloni marcescenti e soprannumero, con rilascio, in questo caso di uno o più polloni per ceppaia di qualunque specie, scelti fra i migliori.

L'obiettivo selvicolturale è la fustaia mista con struttura pluristratificata, coetaneiforme a gruppi.

I tagli di rinnovazione potranno essere realizzati mediante tagli a buche e tagli successivi.

Nei tagli a buche potranno essere aperti vuoti della dimensione di 400-800 mq, fino ad un massimo del 20% della superficie percorsa, entro i quali è allontanata tutta la vegetazione arborea ed arbustiva.

Le aree di taglio devono essere tra loro ben distanziate accuratamente scelte con lo scopo di contenere al massimo la perdita di provvigione. Il prelievo massimo consentito è del 20% della provvigione complessiva dell'area percorsa.

Al taglio va associato un intervento strettamente culturale sulla restante superficie.

Il periodo tra un taglio di utilizzazione ed il successivo non deve essere inferiore a 20 anni.

Nei tagli successivi si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
- b) il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 %; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
- c) il taglio di sgombero non potrà essere eseguito prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

In caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a 60 anni. Turni differenti dovranno essere adeguatamente motivati sotto il profilo tecnico e dovranno essere autorizzati in deroga ai sensi dell' art. 7 della Parte II delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo dovranno essere motivate con una relazione tecnica firmata da un dottore agronomo/forestale ed autorizzate ai sensi dell' art. 7 della Parte II delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Art.6

Alneto di ontano nero d'impluvio

La forma di governo è la fustaia o il ceduo matricinato.

Il turno minimo del ceduo è di 20 anni. Sono rilasciate non meno di 80 matricine per ettaro, ben selezionate e distribuite preferibilmente a gruppi con lo scopo primario di conservare un minimo di copertura. Eventuali soggetti di specie longeve sono conservati e attorno ad esse saranno preferibilmente concentrati i gruppi di matricine.

Per la fustaia è sempre ammesso, fuori dalle zone di Riserva Integrale (ZONA A) il taglio di materiale intercalare su piante secche e polloni marcescenti e soprannumero, con rilascio, in questo caso di uno o più polloni per ceppaia di qualunque specie, scelti fra i migliori.

L'obiettivo selvicolturale è la fustaia monoplana, coetaneiforme a gruppi.

I tagli di rinnovazione potranno essere realizzati mediante tagli a buche e tagli successivi.

Nei tagli a buche potranno essere aperti vuoti della dimensione di 400-800 mq, fino ad un massimo del 20% della superficie percorsa, entro i quali è allontanata tutta la vegetazione arborea ed arbustiva.

Le aree di taglio devono essere tra loro ben distanziate accuratamente scelte con lo scopo di contenere al massimo la perdita di provvigione. Il prelievo massimo consentito è del 20% della provvigione complessiva dell'area percorsa.

Al taglio va associato un intervento strettamente colturale sulla restante superficie.

Nei tagli successivi si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
- b) il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 %; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
- c) il taglio di sgombero non potrà essere eseguito prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

In caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a 50 anni. Turni differenti dovranno essere adeguatamente motivati sotto il profilo tecnico e dovranno essere autorizzati in deroga ai sensi dell' art. 7 della Parte II delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo dovranno essere motivate con una relazione tecnica firmata da un dottore agronomo/forestale ed autorizzate ai sensi dell' art. 7 della Parte II delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Art.7

Robinieto misto

La forma di governo è il ceduo matricinato o il ceduo sotto fustaia. Il turno minimo è di 15 anni.

Nella rete Natura 2000, l'obiettivo selvicolturale è la conversione ad alto fusto, laddove possibile e attraverso il cambio della specie.

Al taglio dovranno essere rilasciate 50 matricine per ettaro o riserve di piante autoctone derivante da rinnovazione naturale; in alternativa dovrà essere garantito un eguale contingente da rinnovazione artificiale.

Nel caso di ceduo sotto fustaia di farnia la quantità di riserve da rilasciare dovrà essere pari a 250 piante per ettaro, fatti salvi i casi in cui non sia possibile per ragioni fitosanitarie, purché autorizzati in deroga ai sensi dell' art. della parte II delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Art.8

Robinieto puro

La forma di governo è il ceduo matricinato.

Nella rete Natura 2000, l'obiettivo selvicolturale è la conversione ad alto fusto, laddove possibile e attraverso il cambio della specie.

Il turno minimo è di 15 anni. Dovranno essere rilasciate 50 matricine per ettaro o riserve di piante autoctone derivante da rinnovazione naturale; in alternativa dovrà essere garantito un eguale contingente da rinnovazione artificiale.

Art.9

Formazione di Ciliegio tardivo

E' sempre ammesso il taglio raso con rilascio di tutte le specie autoctone presenti. Il turno minimo è di 3 anni, fatti salvi sfolli e ripuliture. Qualora presente dovrà essere rilasciato un contingente di robinie fino a 50 piante ettaro. In alternativa, dovrà essere garantito un eguale contingente di riserve di piante autoctone derivante da rinnovazione artificiale o da rinnovazione naturale.

Nella rete Natura 2000, l'obiettivo selvicolturale è la conversione ad alto fusto, laddove possibile e attraverso il cambio della specie.

Art.10

Saliceto

La forma di governo è quella dell'alto fusto fatte salve le formazioni arbustive e quanto previsto dall' art. 23 comma 4 della *Parte II* delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Sono consentiti esclusivamente interventi di tipo fitosanitario con il taglio di soggetti deperienti e malformati e il taglio delle eventuali specie esotiche presenti.

E' consentita la ceduzione e la potatura per la produzione di talee da utilizzare nelle sistemazioni idraulico-forestali; potranno essere ceduate in tutti gli altri casi le specie arbustive e le piante d'alto fusto per motivi esclusivamente fitosanitari.

E' tollerata la capitozzatura di quelle specie di salici che la sopportano. Eventuali maestosi individui di salice bianco devono essere salvaguardati.

Art.11

Gestione della faggeta dei substrati silicatici var. con castagno – formazione extrazonale del Pianalto

La forma di governo è quella dell'alto fusto. Sono consentiti esclusivamente interventi di tipo fitosanitario con il taglio di soggetti deperienti e malformati e il taglio delle eventuali specie esotiche presenti.

Art.12

Gestione delle formazioni antropogene a dominanza di conifere esotiche

I tagli saranno di tipo selettivo per singolo esemplare (taglio a scelta) , volti all'eliminazione dei singoli soggetti di conifera per favorire lo sviluppo delle latifoglie spontanee e conseguente graduale sostituzione del popolamento artificiale avendo cura di non scoprire troppo il terreno per evitare lo sviluppo di specie infestanti (intese sia come proliferazione di arbusti e erbe, sia come sviluppo della robinia e soprattutto del ciliegio tardivo).

Nel caso di popolamento maturo, si adotterà un normale intervento selvicolturale adatto a tali formazioni, ovvero il taglio a buche su superfici di 300 - 600 mq, seguito da rinnovazione artificiale con specie autoctone e preservando la rinnovazione di pregio già esistente.

Art.13

Gestione delle formazioni a dominanza di latifoglie alloctone (a dominanza di quercia rossa)

I tagli saranno di tipo selettivo per singolo esemplare (taglio a scelta) , volti all'eliminazione dei singoli soggetti per favorire lo sviluppo delle latifoglie spontanee e conseguente graduale sostituzione del popolamento artificiale avendo cura di non scoprire troppo il terreno per evitare lo sviluppo di specie infestanti (intese sia come proliferazione di arbusti e erbe, sia come sviluppo della robinia e soprattutto del ciliegio tardivo).

Nel caso di popolamento maturo, si adotterà un normale intervento selvicolturale adatto a tali formazioni, ovvero il taglio a buche su superfici di 300 - 600 mq, seguito da rinnovazione artificiale con specie autoctone e preservando la rinnovazione di pregio già esistente.

Nel caso di querceti di quercia rossa gestiti a ceduo all'entrata in vigore del presente PIF dovranno essere rilasciate almeno 50 matricine ad ettaro.

Art.14

Bosco sotto elettrodotto

Fatte salve le misure di intervento di cui all'art.58 si identifica in tali boschi la possibilità di procedere a trasformazione d'uso del suolo come da art. 84